



**Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 109 del 22/12/2022**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) –
MODIFICHE.

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Dicembre, presso: Sala Consiliare, alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria, seduta pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento della votazione sulla presente deliberazione risultano presenti:

1	CASINI FRANCESCO	Sindaco	A	10	MONDINI PATRIZIA	Consigliere	P
2	CONTI FRANCESCO	Consigliere	P	11	FORCONI RICCARDO	Consigliere	A
3	CIPRIANETTI EDOARDO	Consigliere	P	12	PETRUZZI CORSO	Consigliere	P
4	MASI MARTINA	Consigliere	A	13	DESSI SIMONE	Consigliere	P
5	BENCINI ANDREA	Consigliere	A	14	MARTINELLI DA SILVA GREGORIO	Consigliere	P
6	MAZZI ALESSANDRA	Consigliere	P	15	FROSALI PAOLA	Consigliere	A
7	NOCENTINI PAOLA	Consigliere	P	16	VULPIANI FRANCESCO	Consigliere	P
8	BARAGLI SANDRA	Consigliere	P	17	REDINI SONIA	Consigliere	P
9	STINGHI DAVID	Consigliere	A				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, DOTT. FRANCESCO CONTI.

Sono assenti giustificati il Sindaco ed i Consiglieri: Masi Martina, Bencini Andrea, Stinghi David, Forconi Riccardo, Frosali Paola.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT. FERDINANDO FERRINI.

Scrutatori designati: /.

Sono presenti gli Assessori: Pignotti Francesco, Francois Eleonora, Minelli Enrico, Cellini Francesca, Frezzi Paolo.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Si dà atto che, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, il Sindaco e il Consigliere Bencini escono dall'aula.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Nocentini che illustra le principali modifiche al regolamento.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 9/04/2014 e successivamente modificato ed integrato con le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 104 del 20.09.2014;
- Consiglio Comunale n. 57 del 25.06.2015;
- Consiglio Comunale n. 99 del 29.09.2015;
- Consiglio Comunale n. 15 del 17.02.2016;
- Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2016;
- Consiglio Comunale n. 25 del 26.03.2018;
- Consiglio Comunale n. 32 del 27.03.2019;
- Consiglio Comunale n. 88 del 28.09.2020;
- Consiglio Comunale n. 83 del 30.06.2021.

VISTA la L. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con la quale si è disposto che "*A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*".



CONSTATATO che ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), è stata istituita l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), già Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), per estendere a tale ente la supervisione dello sviluppo del mercato dei rifiuti, unitamente alla regolazione tariffaria; in particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della richiamata Legge n. 205/2017.

RILEVATO che sulla base di quanto stabilito dal legislatore, ARERA si è posta l'obiettivo di rendere più omogenei i servizi erogati per la raccolta dei rifiuti sul territorio nazionale;

VISTA in particolare la deliberazione n. 15/2022 del 18/01/2022 e relativo allegato A) con la quale ARERA ha approvato il *Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* e dei singoli servizi che lo compongono, denominato TQRIF;

RITENUTO pertanto necessario adeguare il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) alle disposizioni ARERA di cui alla citata deliberazione n.15/2022 che sono applicabili dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATO il vigente articolo 16 (Adempimenti a carico del contribuente) del Regolamento TARI in cui è attualmente previsto che:

1. Il termine di presentazione della denuncia di nuova occupazione, cessazione o di modifica dei dati che influiscono sulla determinazione del tributo è stabilita al 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenuti tali eventi modificativi.
2. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati pertanto a produrre entro tale termine, apposita denuncia originaria all'ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.
3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre ché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.



5. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 3 del presente articolo, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

6 Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

7. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

9. La dichiarazione sia originaria o di variazione deve contenere i seguenti elementi:

A) per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)
- b) dati di recapito: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)
- d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione; (*)
- e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti; (*)
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)
- g) estremi catastali dell'immobile; (*)

B) per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)
- b) dati di recapito del titolare o rappresentante legale: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*)
- d) estremi catastali dell'immobile (*)
- e) ubicazione, superficie calpestabile(*)
- f) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (*)
- g) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione; (*)
- h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)

()dati obbligatori*

10. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non avvalersi del servizio pubblico deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno



successivo. Limitatamente all'anno 2021 la suddetta dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Solo per le utenze non domestiche iniziate dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di presentazione della dichiarazione è differito al 1 febbraio 2022.

Tale dichiarazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'ente/gestore e deve essere trasmessa al Comune e/o al gestore del servizio a mezzo PEC, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente ed allegando l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Il Comune ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti al fine del distacco dal servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui all'art. 14, comma 4, devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo.

Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.

La scadenza di presentazione della dichiarazione ha natura perentoria ed è obbligatoria per avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico.

In caso di dichiarazione presentata tardivamente, la decorrenza dell'uscita dal servizio pubblico è differita al secondo anno successivo.

La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

La facoltà di scelta dell'utenza non domestica è comunque reiterabile annualmente.

RITENUTO opportuno modificare l'articolo 16 del Regolamento TARI ai commi 1, 3 e 9 inserendo le disposizioni contenute nell'Allegato A della Deliberazione ARERA n.15/2022, in particolare quelle contenute agli articoli 6, 10 e 11, prevedendo quanto segue:

1. Il termine di presentazione della denuncia di nuova occupazione, cessazione o di modifica dei dati che influiscono sulla determinazione del tributo è stabilita ~~al 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenuti tali eventi modificativi~~ **entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione o dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.**

2. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati pertanto a produrre entro tale termine, apposita denuncia originaria all'ufficio competente. Tale



denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.

3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, **tramite e-mail**, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di **e-mail**, PEC o mediante utilizzo di portale web.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 3 del presente articolo, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

7. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

9. La dichiarazione sia originaria o di variazione, **da compilare su apposito modello disponibile presso gli sportelli fisici, scaricabile dal sito internet del gestore ovvero compilabile online** deve contenere i seguenti elementi:

A) per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)
- b) dati di recapito: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)
- d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione, **adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/00**; (*)
- e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti; (*)
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)



g) estremi catastali dell'immobile; (*)

B) per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)
 - b) dati di recapito del titolare o rappresentante legale: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
 - c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*)
 - d) estremi catastali dell'immobile (*)
 - e) ubicazione, superficie calpestabile(*)
 - f) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (*)
 - g) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione, **adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/00**; (*)
 - h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)
- (*)*dati obbligatori*

Le richieste di cessazione dell'utenza producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se presentate entro il termine di cui al comma 1 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Le richieste di variazione dell'utenza possono comportare una riduzione o un incremento dell'importo da addebitare e producono i loro effetti in maniera diversificata:

- **in caso di riduzione, gli effetti decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione se presentate entro il termine di cui al comma 1 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine;**
- **in caso di aumento, gli effetti decorrono sempre dalla data in cui è intervenuta la variazione.**

10. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non avvalersi del servizio pubblico deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la suddetta dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Solo per le utenze non domestiche iniziate dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di presentazione della dichiarazione è differito al 1 febbraio 2022.

Tale dichiarazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'ente/gestore e deve essere trasmessa al Comune e/o al gestore del servizio a mezzo PEC, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente ed allegando l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Il Comune ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti al fine del distacco dal servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui all'art. 14, comma 4, devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo.

Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria,



entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.

La scadenza di presentazione della dichiarazione ha natura perentoria ed è obbligatoria per avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico.

In caso di dichiarazione presentata tardivamente, la decorrenza dell'uscita dal servizio pubblico è differita al secondo anno successivo.

La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

La facoltà di scelta dell'utenza non domestica è comunque reiterabile annualmente.

VISTO inoltre il vigente articolo 17 (Pagamento del tributo) in cui è previsto che:

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato tramite apposito bollettino di conto corrente postale e di un conto corrente bancario (per la gestione dei pagamenti mediante SDD) o mediante il sistema PagoPA.
2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo del tributo ed il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate scadenti nei mesi di luglio, settembre, novembre e gennaio (saldo) dell'anno successivo.
4. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. L'Ufficio competente provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

RITENUTO opportuno modificare altresì l'articolo 17 del Regolamento TARI al comma 1 ed introdurre il nuovo comma 6 inserendo le disposizioni contenute nell'Allegato A della Deliberazione ARERA n.15/2022, in particolare quelle contenute agli articoli 24 e 27, prevedendo quanto segue:



1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato tramite apposito bollettino di conto corrente postale e di un conto corrente bancario (per la gestione dei pagamenti mediante SDD) o mediante il sistema PagoPA. **E' altresì ammesso il pagamento con il modello F24.**

2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo del tributo ed il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate scadenti nei mesi di luglio, settembre, novembre e gennaio (saldo) dell'anno successivo.

4. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. L'Ufficio competente provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

6. Gli avvisi di pagamento delle utenze domestiche possono essere oggetto di rateizzazione. Per ciascuna rata in cui è suddiviso l'avviso di pagamento è possibile concedere un'ulteriore dilazione, presentando richiesta entro la scadenza del termine di pagamento previsto e a condizione di inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni, nei confronti dei seguenti utenti:

- **utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;**
- **utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Comune;**
- **qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.**

L'importo della singola rata non può essere inferiore alla soglia minima di € 100,00.

RITENUTO infine di eliminare, dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), la lettera p) del comma 6) dell'art. 15 la cui applicazione era limitata al 2021;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,



comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;*



- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;*

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Martinelli Da Silva e Vulpiani del Gruppo Misto), espressi per alzata di mano dagli undici presenti,

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa:

- 1) di approvare le modificazioni ed integrazioni apportate al Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), così come risulta nell'allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2023;
- 3) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Dott.ssa Eleonora Turrini.



Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

Successivamente, con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Martinelli Da Silva e Vulpiani del Gruppo Misto), espressi per alzata di mano dagli undici presenti in separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Firmato Dott. Francesco Conti

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza>

nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico".